



Consiglio Regionale della Calabria

IX LEGISLATURA
33^a Seduta
Lunedì 12 marzo 2012

Deliberazione n. 163 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale)

Presidente: Francesco Talarico
Consigliere - Questore: Francesco Sulla
Segretario: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 47, assenti 3

...omissis...

Il Presidente, quindi, essendo stati approvati separatamente i tre articoli della proposta di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, e, deciso l'esito - presenti e votanti 47, a favore 47 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Talarico

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Sulla

IL SEGRETARIO f.to Lopez

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 19 marzo 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 163 del 12 marzo 2012

IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2008, N. 8

(RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE)

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 12 marzo 2012.

Reggio Calabria, 19 marzo 2012

IL PRESIDENTE
(Francesco Talarico)



RELAZIONE

Il presente testo unificato scaturisce da un esame abbinato inerente cinque proposte di legge di modifica della legge regionale 8/2008 che disciplina l'organizzazione turistica regionale.

Le disposizioni normative ivi inserite sono il frutto di un approfondito esame da parte della Commissione che, nel merito, ha tenuto conto delle osservazioni del Dipartimento e dei pareri pervenuti dagli uffici legislativi di Giunta e Consiglio.

Le modifiche introdotte riguardano:

- l'inserimento tra i principi e le finalità della legge regionale che disciplina il turismo calabrese della previsione di sistemi premiali in favore di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica calabrese;
- l'integrazione della segnaletica turistico-culturale regionale con il marchio turistico Calabria e le informazioni anche in lingua inglese;
- la rimozione del requisito della residenza da quelli richiesti per la partecipazione all'esame di Direttore tecnico d'Agenzia, garantendo in tal modo il rispetto del principio di libertà di stabilimento dei prestatori e di quello di libera circolazione dei servizi, di cui all'articolo 1 della direttiva 2006/123/CE, recepita dall'ordinamento nazionale con d.Lgs 59/2010.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 19 marzo 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 8/2008)

1. All'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera i) del comma 2 dopo le parole "al turismo" è aggiunto il seguente periodo "nonché mediante le previsione di sistemi premiali in favore di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica della Regione Calabria";

b) dopo la lettera i) del comma 2 è aggiunta la seguente lettera:
"i bis) la necessità della rivisitazione coordinata, nei contenuti, nel format e nell'immagine, della segnaletica turistico-culturale regionale, attraverso l'inserimento obbligatorio del marchio turistico unico della Regione Calabria, nonché delle informazioni, anche in lingua inglese.

Art. 2

(Modifiche al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 8/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r.8/2008, le parole "La domanda di partecipazione deve essere presentata alla Provincia alla quale appartiene il comune di residenza" sono sostituite dalle seguenti parole: "La domanda di partecipazione è presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale".

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.